



**DECRETO N. 120**

**in data 26 ottobre 2020**

**Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020 e n. 114 del 22 ottobre 2020.**

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

#### **VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in*

*materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";*
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".* in particolare l'art. 3 che recita: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";*
- l'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 *"Misure urgenti per il contenimento del contagio",* nonché la proroga al 13 aprile 2020 *"dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";*
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea";*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante *“Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all’art. 1 *“Misure urgenti di contenimento del contagio”*, nonché l’efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”*;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 10 agosto 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 27 agosto 2020, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DM Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno educativo 2020-2021”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 7 settembre 2020, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 30 settembre 2020 con modifiche e integrazioni dell'ordinanza di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 9 settembre 2020, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rettifica del D.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 settembre 2020, *“Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 19 settembre 2020, “*Presenza del pubblico durante le competizioni sportive del campionato di calcio di serie A. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 2 ottobre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico*”;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 7 ottobre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 15 ottobre 2020 delle ordinanze di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020, modificato e integrato con i DD.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020 e n. 94 del 9 settembre 2020, e al D.P.G.R. n. 99 del 19 settembre 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, “*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, “*Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020*”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 114 del 22 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazioni al D.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020*”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*”;

**DATO ATTO** che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “*Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2*” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*;

**DATO ATTO** che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

**RILEVATO** che, in data 23 ottobre 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 23” aggiornato al 20 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha indicato, fra il resto:

- che la situazione descritta nel report evidenzia segnali di criticità dei servizi territoriali e del raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali di numerose Regioni e Province autonome;
- che l'evidenza di casi rapidamente in aumento con Rt nazionale di 1.5 nel suo valore medio e significativamente sopra 1 indicano una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni italiane;
- che il carico di lavoro non è più sostenibile sui servizi sanitari territoriali con evidenza di impossibilità di tracciare in modo completo le catene di trasmissione ed aumento in proporzione dei casi evidenziati per sintomi (che superano per la prima volta questa settimana quello dei casi identificati tramite contact tracing);

- che sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità nonché l'attuazione delle altre misure già previste nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di trasmissione per il periodo autunno-invernale";
- che è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile, ricordando che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine e ribadendo la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;
- che si invitano nuovamente le Regioni a realizzare una rapida analisi del rischio, anche a livello sub-regionale, e a considerare un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette in base al livello di rischio e sulla base delle linee di indirizzo fornite nel documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"

e che il Piemonte è regione con indicatore Rt (punto 3.2 del *report*) pari a 2,15, con classificazione di rischio moderata per aumento di trasmissione, bassa per impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali e alta con probabilità alta di progressione nel complesso;

**RILEVATO** che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

**DATO ATTO** che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*", prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

**RILEVATO** che il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;

**DATO ATTO** la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, "*Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.*", adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*", allegate sub 1 al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, "*Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per 'Impianti a fune'*", adotta la specifica scheda tecnica relativa a "Impianti a fune", allegata sub 2 al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la D.G.R. n. 7-1575 del 26 giugno 2020, *“Adozione delle ‘Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”*, adotta per la Regione Piemonte la specifica scheda tecnica relativa a *“Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici”*, allegata sub 3 al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”*;

**DATO** atto che il citato decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto la scadenza dello stato di emergenza correlato al virus COVID-19 al 31 gennaio 2021;

**RITENUTO** che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;

**RITENUTO** altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di piena normalità;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l’adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

**DATO ATTO** che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, *“Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”*, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

**RILEVATO** che il citato D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 ha confermato quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

**RILEVATO** altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

**ASSUNTO** quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

- il parere datato 26 ottobre 2020 del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che,
  - considerato il monitoraggio Fase 2, *report* n. 22, settimana dal 12 ottobre 2020 al 18 ottobre 2020,
  - tenuto conto che i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID-19, svolto dal servizio regionale di epidemiologia e dal SEREMI, confermano che l’aumento dei casi rimane per la maggior parte legato a focolai famigliari e di comunità con circolazione del virus in situazioni di assembramento e sovraffollamento e che l’elevato numero di contatti tracciati e l’aumento del numero di tamponi effettuati conferma l’attuale tenuta del sistema di identificazione dei contatti e di controllo dei focolai e che, tenuto conto che, in ottemperanza a quanto raccomandato dal sopra citato Report 23,

sono in fase di definizione delle misure, da applicare nelle aree maggiormente interessate dalla diffusione dell'infezione, definite sulla base del numero di casi per 1.000 abitanti con *trend* crescente, con l'obiettivo di ottenere una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, comprese restrizioni delle attività non essenziali e restrizioni della mobilità, che integreranno le misure già adottate sulla base di quanto previsto dal documento "Prevenzione e risposta a COVID 19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di trasmissione per il periodo autunno-invernale";

- conferma che, alla luce dell'attuale quadro epidemiologico, lo svolgimento delle attività:
  - dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  - inerenti ai servizi alla persona;
- potranno continuare ad essere svolte con le misure previste dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, nel rispetto delle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore della Sanità, dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome e dalle relative disposizioni regionali nelle aree a bassa e media diffusione dell'infezione sulla base della valutazioni del numero di casi per 1.000 abitanti e delle stime del trend di crescita.

**RITENUTO** pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

**DATO ATTO** che i citati Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020 e n. 114 del 22 ottobre 2020, attualmente in vigore, contengono disposizioni formulate in considerazione del citato D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 è modificato ed integrato dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

**RITENUTO** pertanto necessario revocare anticipatamente i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020 e n. 114 del 22 ottobre 2020, riassumendo, aggiornando ed integrando i suoi contenuti nella considerazione delle nuove disposizioni nazionali e dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

**SENTITO** preventivamente il Ministro della Salute;

**SENTITO** il Comitato per l'ordine e la sicurezza in data 16 ottobre 2020;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi;

**INFORMATE** preventivamente le associazioni di categoria del commercio;

**RICHIAMATA** l'intesa dalle associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**RICHIAMATA** l'intesa dai Presidenti di Provincia e dai Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;

**INFORMATA** la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

**SENTITO** l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

**INFORMATA** la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

### **RACCOMANDA**

- 1) l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- 2) lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza;
- 3) a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

### **ORDINA**

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

a far data dal 26 ottobre 2020 cessa anticipatamente l'efficacia dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020 e n. 114 del 22 ottobre 2020 ed entrano in vigore le seguenti disposizioni:

- 1) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- 2) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione è comunque da rispettare sui mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenti al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi), in tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nelle fasi di entrata e di uscita, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; sono fatti salvi dagli obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso

continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero i soggetti che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

- 3) ai fini di cui al precedente punto 2), possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano *comfort* e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
- 4) è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, secondo quanto disposto all'art. 1, commi 2 e 6, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 5) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati all'aperto e al chiuso;
- 6) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
- 7) sono rigorosamente applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nell'articolo 3 e nell'allegato 19 del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 8) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera b, e dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 9) l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere c e r, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 10) l'attività sportiva o motoria all'aperto è autorizzata nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera d, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 11) in attuazione delle ultime disposizioni governative, sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con l'articolo 1, comma 9, lettera f, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e della scheda tecnica "Attività fisica all'aria aperta" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegata sub 1 al presente provvedimento;

- 12) assunto il parere di compatibilità epidemiologica, le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera mm, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Impianti a fune" allegata sub 2 al presente provvedimento;
- 13) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera i, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 14) in attuazione delle ultime disposizioni governative, le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono sospese ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 15) in attuazione delle ultime disposizioni governative, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera m, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 16) nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
- 17) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera p, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 18) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera q, e degli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 19) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera r, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e della scheda tecnica "Musei, archivi e biblioteche" contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 20) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera aa, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 21) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera bb, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 22) è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di

persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

- 23) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera dd, e dell'allegato 11 del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenute nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 24) assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie) è consentita secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera ee, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al presente provvedimento, disponendo che le attività di somministrazione effettuate al tavolo devono integrare l'elenco dei soggetti con prenotazione con l'elenco dei soggetti che non hanno prenotato, mantenendolo per un periodo di 14 giorni;
- 25) le attività delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera ee, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 26) la ristorazione con consegna a domicilio è consentita nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera ee, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 27) è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 21,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali, sportivi e sociali;
- 28) è confermata la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 0,00 alle ore 5,00, salva l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nel rispetto del divieto di consumazione all'interno degli esercizi;
- 29) nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f, del d. lgs. n. 114/1998, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché dei centri commerciali, aventi la superficie di vendita della grande struttura di vendita, ivi inclusi gli esercizi commerciali a prescindere dalla loro superficie di vendita presenti al loro interno, fatte salve le strutture presenti in zone commerciali A1; sono fatti salvi la vendita di generi alimentari, di alimenti e prodotti per animali, di prodotti per l'igiene della casa e della persona, piante e fiori e relativi

prodotti accessori, servizi alla persona, edicole e rivendite di monopoli, i pubblici esercizi e le stazioni di rifornimento carburanti, nel rispetto delle schede tecniche “Ristorazione e commercio al dettaglio” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegate al presente provvedimento, disponendo che le attività di somministrazione effettuate al tavolo devono integrare l’elenco dei soggetti con prenotazione con l’elenco dei soggetti che non hanno prenotato, mantenendolo per un periodo di 14 giorni;

- 30) le disposizioni di cui ai punti 28) e 29) non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici;
- 31) assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera gg, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegate sub 1 al presente provvedimento; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
- 32) i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi sono consentiti nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera hh, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 33) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera nn, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 34) nell’ambito delle attività delle strutture ricettive esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera nn, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e in coerenza a quanto disposto al precedente punto 33, le attività ricettive dei rifugi alpini ed escursionistici devono essere conformate alle previsioni contenute nella scheda tecnica “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici”, allegata sub 3 al presente provvedimento, in luogo di quanto contenuto nella scheda “Attività ricettive”, richiamata dal citato punto 33;
- 35) in attuazione delle disposizioni governative, le attività del ballo sono sospese nel rispetto di quanto disposto all’articolo 1, comma 9, lettera n, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- 36) è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del presente provvedimento;
- 37) l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegate sub 1 al presente provvedimento;

- 38) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, rimane autorizzato lo svolgimento di attività ludiche, nei locali soggetti a chiusura dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco, nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
- a. è fatto obbligo di utilizzo della mascherina;
  - b. è fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani e le superfici di gioco;
  - c. è fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra i giocatori di tavoli adiacenti;
- e della scheda tecnica "Circoli culturali e ricreativi" contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 39) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, rimane consentita, nei locali soggetti a chiusura dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
- a. è fatto obbligo da parte dei gestori dei locali di assicurare la sanificazione delle mani da parte degli utenti prima e dopo il contatto con i giornali;
  - b. è fatto obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali cartacei;
  - c. è raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al termine della giornata; si raccomanda analogo trattamento per gli altri periodici cartacei;
- e della scheda tecnica "Circoli culturali e ricreativi" contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 40) l'attività di trasporto pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto delle *"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico"* allegate sub 15 al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti diffusi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi, laddove previsto;
- 41) d'intesa col Ministro della Salute è confermata fino al 13 novembre 2020 la vigenza dell'Ordinanza contingibile e urgente datata 23 ottobre 2020 del Ministro della Salute avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35"*;
- 42) in relazione alla valutazione della diffusione dell'infezione e delle stime del suo *trend* di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- 43) le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;

- 44) l'attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24;
- 45) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia sino alla data del 24 novembre 2020.

### **INFORMA**

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

*on. Alberto Cirio*

*Visto*

*Il Direttore della Giunta regionale*